

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 36 Del 14-07-2017

Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE - INDIRIZZI
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	P
CASCIOLI GIANLUCA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000

parere favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

parere favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabrina Cesari

CONSIDERATO CHE il servizio di cui trattasi comprendeva il ritiro degli RSU nel capoluogo e nella frazione di Campoforogna del Terminillo, trasporto in centro di trasferta autorizzato, posto a qualsiasi distanza dal Comune di Micigliano, a spese e scelto dall'affidatario con oneri di stoccaggio a carico dell'affidatario, trasporto degli RSU a discarica autorizzata e smaltimento degli RSU provenienti dal Terminillo, mentre il costo dello smaltimento RSU del capoluogo era a carico del Comune di Micigliano (certificato dalla pesata effettuata in centro di trasferta);

DATO ATTO CHE il contratto con l'attuale ditta che espleta il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti comunali è in scadenza al 02.08.2017, per cui necessita riattivare la procedura per l'affidamento del servizio, sia del capoluogo e frazione Campoforogna di Terminillo;

RITENUTO voler affidare in economia, mediante affidamento diretto, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, ingombranti e RAEE/rifiuti speciali pericolosi all'occorrenza per anni uno, al prezzo da porre a base di gara di Euro 22.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati in € 1.000,00, come meglio specificato nel capitolato d'oneri allegato al presente atto e riportato in via sommaria sotto:

1. per gli RSU:

1. Intervento capoluogo		2. Intervento F.ne Campoforogna	
A(Ritiro, trasporto a centro di trasferta		B (ritiro, trasporto in centro di	
trasferta e pesatura,		stoccaggio, trasporto in discarica e	
e pesatura, stoccaggio e Trasporto in discarica		smaltimento	
		tutto a corpo)	
Luglio	8	5	
Agosto	8	7	
Settembre	5	5	
Ottobre	4	4	
Novembre	4	4	
Dicembre	4	4	
Gennaio	4	4	

Febbraio	4	4
marzo	4	4
Aprile	4	4
maggio	4	4
Giugno	5	
	5	

2. esecuzione di n.5 giornate ecologiche per raccolta, trasporto in discarica autorizzata rifiuti ingombranti con smaltimento a carico del Comune di Micigliano;
3. 1 giornata ecologica per raccolta, trasporto RAEE/rifiuti speciali pericolosi comprensiva di necessarie analisi comprese nel servizio e smaltimento a carico del Comune di Micigliano.

Con le seguenti specifiche del servizio:

- Raccolta da cassonetto RSU capoluogo , trasporto RSU da Micigliano Capoluogo in centro di trasferta, pesatura in centro di trasferta, stoccaggio in centro di trasferta con oneri a carico dell'affidatario, trasporto e conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza (regionale e non) con oneri dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano;
- raccolta con idoneo cassone, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti previa pesatura con oneri di smaltimento a carico del Comune di Micigliano per n.5 viaggi l'anno da effettuarsi sul territorio comunale su indicazioni dell'ente;
- Mentre per la frazione di Campoforogna del Terminillo, ritiro RSU, trasporto in centro di trasferta, stoccaggio in centro di trasferta, trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza , smaltimento rifiuti RSU con servizio forfettario (senza pesatura ed oneri di trasferta – oneri tutti a carico dell'affidatario anche per lo smaltimento RSU);
- N.1 giornata ecologica per raccolta, trasporto rifiuti RAEE/rifiuti speciali pericolosi con utilizzo idoneo mezzo e smaltimento a carico del Comune;

CHE il servizio che si richiede comprende il ritiro dei RSU, ingombranti e RAEE/rifiuti speciali pericolosi mediante utilizzo apposito cassone e personale compresi nel servizio, sia nel capoluogo che nella Frazione Di Campoforogna del Terminillo, secondo i modi sopra citati, trasporto in discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza dal Comune di Micigliano, scelta a cura della affidataria, pesatura, dando atto che nel prezzo di ritiro e trasporto è compreso lo smaltimento a corpo dei RSU della frazione Campoforogna, mentre lo smaltimento dei RSU provenienti dal capoluogo, ingombranti e RAEE/rifiuti speciali pericolosi vengono pesati dalla aggiudicataria, ma indennizzati a parte secondo il prezzo di mercato della soc. Ricevente.; lo stoccaggio in area di trasferta di tutti i RSU è invece a carico dell'affidatario;

RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l'affidamento all'esterno dell'Ente del suddetto contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti pubblici, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, proporzionalità e correttezza;

DATO atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, il servizio in parola può essere affidato da questa Amministrazione aggiudicatrice mediante affidamento diretto essendo l'importo dell'appalto inferiore ad € 40.000,00 netti;

CONSIDERATO, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie del servizio in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l'affidamento diretto del medesimo, aggiudicandolo con il criterio del minor prezzo ad un operatore economico individuato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con affidamento diretto attraverso indagini di mercato;

CONSIDERATA l'urgenza per il riaffidamento del contratto in oggetto in scadenza il 02.08.2017 e che trattasi di servizi essenziali per la popolazione;

RITENUTO dover nominare RUP l'Ing. Romagnoli Raffaella;

VISTI i pareri tecnico e contabile espresso ai sensi del D.L.vo n. 267/00 art. 49;

CONSIDERATA la situazione di incertezza politica generale sull'argomento e quindi la volontà di procedere al presente affidamento per anni uno;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di procedere all'affidamento diretto mediante indagine di mercato del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e RAEE/rifiuti speciali pericolosi , provenienti dal capoluogo e dalla frazione di Campoforogna M. Terminillo, con il criterio del minor prezzo, previa indagine di mercato attraverso consultazione di operatori economici;

Di porre a base di affidamento il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti territorio comunale con offerte a ribasso sulla somma di euro 22.000,00, IVA esclusa, posta a base di gara e comprensiva degli oneri sicurezza e costo del personale da non assoggettare a ribasso;

Di prenotare la somma di € 24.200,00 IVA compresa al 10% all'ex cap. 4671 redigendo bilancio 2017 per la gestione del servizio in parola esclusa degli oneri di smaltimento sopra dettagliati;

Di demandare al Responsabile del servizio a porre in essere tutto quanto necessario nel rispetto di quanto sopra e fino alla sottoscrizione del contratto con relativo impegno di spesa;

Di approvare il capitolato d'oneri del servizio da affidare, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Di autorizzare l'organo esecutivo ed i responsabili del servizio ad adottare gli atti necessari per l'esecutività della presente;

Con separata ed unanime votazione dichiara l'immediata esecutività della presente deliberazione

L'ORGANO ESECUTIVO

tutto cio' premesso ;

Con voti unanimi ,legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02010
00113670574

Telef. e Fax (0746) 577893 - E-MAIL comunedimicigliano@libero.it C.F. e P. IVA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE
--

CAPITOLATO D'ONERI:

NORME GENERALI E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Emiliano Salvati

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.

1. Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti territorio comunale come di seguito specificato:

- A. per gli RSU l’Ente dispone di eseguire un numero definito di viaggi l’anno per la raccolta e relativo trasporto a centro di trasferta (con oneri di trasferta a carico dell’affidatario) e successivamente a discarica autorizzata come riportato nel seguente prospetto:

INTERVENTI CAPOLUOGO		INTERVENTI F.NE
CAMPOFOROGNA		
A(Ritiro, trasporto a centro di trasferta e pesatura, e pesatura, stoccaggio e oneri di trasferta a carico discarica e smaltimento		B (ritiro, trasporto in centro di stoccaggio, trasporto in tutto a corpo)

dell’affidatario		
MESE		
Luglio	8	5
Agosto	8	7
Settembre	5	5
Ottobre	4	4
Novembre	4	4
Dicembre	4	4
Gennaio	4	4
Febbraio	4	4
marzo	4	4
Aprile	4	4
maggio	4	4
Giugno	5	5

Per un totale di n. 58 viaggi al capoluogo e n. 54 viaggi alla Frazione Campofogona.

I viaggi debbono essere effettuati con cadenza settimanale (nel caso di 4 interventi nel mese) e bisettimanale quando in un mese sono da effettuare otto interventi. Nel caso di un mese in cui ci siano interventi da effettuare in numero dispari, le disparità saranno decise con l’ente;

- B. esecuzione di n.5 giornate ecologiche per raccolta e trasporto in discarica autorizzata rifiuti ingombranti con smaltimento a carico del Comune di Micigliano: l’intervento prevede la sosta di apposito cassone per un determinato numero di ore (circa 3,5) e personale per ritiro ingombranti, tempo entro cui saranno caricati gli ingombranti sul mezzo con eventuale ausilio di braccio meccanico. Successivamente la ditta provvederà al trasporto degli ingombranti nei centri di raccolta di legge e in discarica autorizzata scelta dall’affidataria stessa e fatturerà il costo dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano, mentre l’intervento di utilizzo cassone, braccio meccanico , sosta e viaggi del mezzo, ritiro e depositi con relativo personale, sono a carico dell’affidatario;
- C. 1 giornata ecologica per raccolta, trasporto RAEE/rifiuti speciali pericolosi comprensiva di necessarie analisi effettuate a carico dell’affidatario e smaltimento a carico del Comune di Micigliano: l’intervento prevede la sosta di apposito cassone per un determinato numero di ore (circa 3,5) e personale per ritiro RAEE, tempo entro cui saranno caricati i rifiuti sul mezzo con eventuale ausilio di braccio meccanico. Successivamente la ditta provvederà al trasporto delle RAEE caricate nei centri di raccolta di legge e in discarica autorizzata scelta dall’affidataria stessa e fatturerà il costo dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano, mentre l’intervento di utilizzo cassone, braccio meccanico , sosta e viaggi del mezzo, ritiro e depositi con relativo personale, sono a carico dell’affidatario;

Con le seguenti specifiche del servizio:

- Raccolta da cassonetto RSU capoluogo , trasporto RSU da Micigliano Capoluogo in centro di trasferta, pesatura in centro di trasferta, oneri di trasferta a carico dell'affidatario, trasporto e conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza (regionale e non) con oneri dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano;
 - Mentre per la frazione di Campoforogna del Terminillo, ritiro RSU, trasporto in centro di trasferta, stoccaggio in centro di trasferta, trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza , smaltimento rifiuti RSU con servizio forfettario (senza pesatura ed oneri di trasferta e oneri di smaltimento a carico dell'affidatario);
 - Pulizia e disinfezione cassonetti della raccolta RSU come stabilito dalla Legge.
2. Si specifica che il territorio comunale comprende le case sparse nei pressi della Via Salaria, considerate ancora come area capoluogo e la frazione di Campoforogna del Terminillo alla quale si giunge passando per Rieti;
 3. Si chiarisce che la ditta affidataria del servizio dovrà provvedere, durante la stagione nevosa, allo scarico dei cassonetti del piazzale della Malga anche in presenza di neve con mezzi propri a causa delle forti problematiche legate alla permanenza di presenza di rifiuti nella località.
 4. La ditta affidataria del servizio dovrà anche provvedere alla raccolta a mano della spazzatura depositata nei pressi dei cassonetti;

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere e rendere disponibile, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie ed il personale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Il Comune di Micigliano si riserva la facoltà di affidare alla ditta affidataria del servizio altri servizi complementari rispetto a quelli del presente capitolato che, a causa di situazioni impreviste, divengano necessari nel corso dell'esecuzione del contratto e comunque senza superare la cifra di € 40.000,00 oltre IVA.

Nel caso il corrispettivo per i servizi aggiuntivi verrà concordato tra le parti in base a quanto necessario , in base al prezzo di mercato detratto dal ribasso offerto in sede di preventivo.

L'appalto viene conferito a corpo.

A causa di sopravvenute prescrizioni normative o per esigenze di pubblico interesse l'Ente potrà disporre modifiche e/o variazioni alle modalità di esecuzione del servizio.

I servizi di cui all'oggetto sono servizi di pubblico interesse e pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati se non per dimostrata causa di forza maggiore.

Non saranno considerate causa di forza maggiore scioperi, del personale che dipendessero da motivi imputabili direttamente alla ditta aggiudicataria, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale, la ditta aggiudicataria è tenuta comunque a garantire i servizi essenziali.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

La durata del contratto di dell'affidamento è di anni uno dalla data di stipula del contratto, salvo rescissione del contratto per le cause contenute nel presente capitolato.

La base economica di riferimento per le relative offerte in diminuzione e' fissata come segue:

Prezzo annuo corrisposto per la prestazione relativa alla totalità dello svolgimento del servizio indicato all'art.1 : € 22.000,00 annui(di cui 1.000,00 per oneri sulla sicurezza) oltre IVA al 10% per un totale di € 24.200,00 annui IVA compresa oltre agli oneri per lo smaltimento degli RSU del capoluogo, smaltimento rifiuti ingombranti e RAEE e/o rifiuti speciali pericolosi a carico del Comune o da rimborsarsi all'affidatario previa fatturazione al comune di Micigliano, ma che sono comunque a carico dell'Ente.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

Seguendo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura:

CPV inerenti il servizio : 90500000-2 e 90512000-9 e 90510000-5

Art. 4 – ONERI DELL’AFFIDATARIO, GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. *(cauzione definitiva – Art. 103 del codice dei contratti)*

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori ((, servizi o forniture)) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, e verrà aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso, la polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data scadenza del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese". Alla firma del contratto la ditta aggiudicatrice deve presentare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delle prestazioni, con somma assicurata di € 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con massimale di € 1.000.000,00. La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, e dei dipendenti della ditta, deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto sul contratto, salvo maggiorazione minime di legge in materia;

3. L'affidatario ha l'obbligo di pulire e disinfettare come per legge i cassonetti della raccolta da cui effettua i ritiri dei rifiuti e di proprieta' dell'amministrazione.

4. La ditta aggiudicataria sara' obbligata alla redazione, a cura e proprie spese, del Piano operativo di sicurezza POS che dovra' essere allegato al contratto dell'affidamento del presente servizio.

Art. 5 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. l'affidatario, ai fini dell'affidamento della gestione del servizio deve eleggere proprio domicilio.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO.

1. L'assunzione dell'affidamento di cui al presente capitolato implica, da parte dell'affidatario, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi richiesti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione all'affidamento, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal preventivo per la partecipazione alla procedura.

Art. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO D'ONERI.

L'affidatario ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente nella materia dell'appalto di cui trattasi ed è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate da leggi o regolamenti che potrebbero essere emanati durante l'esecuzione del contratto, compresi quelli regionali e provinciali, oltre al rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del Codice dei contratti pubblici 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva di richiedere i seguenti certificati quali mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici per l'affidatario e prima della sottoscrizione del contratto:

- a) certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati;

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice dei contratti pubblici, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 106 dello stesso codice dei contratti pubblici.

3. I servizi affidati in subappalto o cottimo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

4. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare, alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 9 – PAGAMENTI.

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio.

2. I mandati dovranno essere emessi entro i termini di legge nel rispetto ricevimento delle fatture elettroniche.

Art. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si applicano gli artt. 108 e 109 del codice dei contratti pubblici.

Art. 11 – TRANSAZIONE E ARBITRATO.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Art. 12 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

I servizi di cui all'oggetto sono servizi di pubblico interesse e igiene, pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati se non per dimostrata causa di forza maggiore.

Non saranno considerate causa di forza maggiore scioperi, del personale che dipendessero da motivi imputabili direttamente alla ditta aggiudicataria, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale, la ditta aggiudicataria è tenuta comunque a garantire i servizi essenziali.

Art. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno seguite le prassi del caso indicate dalla normativa vigente in materia.

Art. 14– ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del codice dei contratti e dagli art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241..

Art. 15 – SPESE E TASSE.

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 16 - ONERI PER LA PROPRIETÀ

Alla proprietà spetta il compito di vigilare sul servizio svolto dalla ditta.

Art. 17 - MIGLIORIE

Eventuali migliorie che l'affidatario volesse apportare al patrimonio comunale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Art. 18 - NOTE FINALI

Il presente espletamento di servizi costituisce prestazione di servizio e lo stesso non costituisce rapporto di dipendenza con il Comune di Micigliano; il medesimo contratto potrà essere temporaneamente o definitivamente interrotto in qualsiasi momento, per carenza di fondi da parte del Comune di Micigliano per onorare lo stesso, senza spiegazione alcuna all'affidatario, e senza che lo stesso possa avanzare riserve o richieste risarcitorie o moratorie alcune, previa formale comunicazione.

ART. 19 –PENALI

L'inosservanza delle richieste impartite e la non effettuazione di parte e tutte le attività contrattate, costituisce applicabilità di penale giornaliera di importo fino a € 100,00 da versare per ogni giorno di ritardo e fino a esecuzione servizio. Il ripetersi di dette inosservanze

costituisce revoca automatica del contratto ed incameramento da parte dell'Ente concedente della cauzione prestata a garanzia del contratto.

Art. 20 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

Trova applicazione il disposto di cui all'art. 106 comma 1 del codice dei contratti pubblici.

PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL

Ing. Raffaella Romagnoli

COMUNE DI MICIGLIANO PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02010 Telef. e Fax (0746) 577893 - E-MAIL tecnico.micigliano@libero.it C.F. e P. IVA
00113670574

Spett.le
DITTA

Oggetto:

espletamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti territorio comunale periodo ANNI 1 - richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all'affidamento diretto.

Questa amministrazione intende affidare ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti territorio comunale come esplicitato nell'allegato capitolato d'oneri.

Si invita pertanto codesta rispettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta con i contenuti di seguito disciplinati.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

La base di affidamento soggetta a ribasso è pari ad € 21.000,00 (esclusi oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 non soggetti a ribasso) (ventunomila euro/00) oltre IVA nei termini di legge

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo fissato a base di gara.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Micigliano (Provincia di Rieti), Via San Biagio n.1 - 02010 Micigliano (RI) - tel. E fax 0746/577893 – e mail: tecnico.micigliano@libero.it

LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti territorio comunale come di seguito specificato:

- B. per gli RSU l'Ente dispone di eseguire un numero definito di viaggi l'anno per la raccolta e relativo trasporto a centro di trasferta e successivamente a discarica autorizzata come riportato nel seguente prospetto:

INTERVENTI CAPOLUOGO		INTERVENTI F.NE
CAMPOFOROGNA		
A(Ritiro, trasporto a centro di trasferta e pesatura,		B (ritiro, trasporto in centro di
e pesatura, stoccaggio e Trasporto in discarica		stoccaggio, trasporto in discarica e
smaltimento		tutto a corpo)

MESE		
Luglio	8	5
Agosto	8	7
Settembre	5	5
Ottobre	4	4
Novembre	4	4
Dicembre	4	4
Gennaio	4	4
Febbraio	4	4
marzo	4	4
Aprile	4	4
maggio	4	4
Giugno	5	5

Per un totale di n. 58 viaggi al capoluogo e n. 54 viaggi alla Frazione Campofogona.

I viaggi debbono essere effettuati con cadenza settimanale (nel caso di 4 interventi nel mese) e bisettimanale quando in un mese sono da effettuare otto interventi. Nel caso di un mese in cui ci siano interventi da effettuare in numero dispari, le disparità saranno decise con l'ente;

- D. esecuzione di n.5 giornate ecologiche per raccolta, trasporto in discarica autorizzata rifiuti ingombranti con smaltimento a carico del Comune di Micigliano: l'intervento prevede la sosta di apposito cassone per un determinato numero di ore (circa 3,5) e personale per ritiro ingombranti, tempo entro cui saranno caricati gli ingombranti sul mezzo con eventuale ausilio di braccio meccanico. Successivamente la ditta provvederà al trasporto degli ingombranti nei centri di raccolta di legge e in discarica

autorizzata scelta dall'affidataria stessa e fatturerà il costo dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano, mentre l'intervento di utilizzo cassone, braccio meccanico, sosta e viaggi del mezzo, ritiro e depositi con relativo personale, sono a carico dell'affidatario;

- E. 1 giornata ecologica per raccolta, trasporto RAEE e/o rifiuti speciali pericolosi comprensiva di necessarie analisi effettuate a carico dell'affidatario e smaltimento a carico del Comune di Micigliano: l'intervento prevede la sosta di apposito cassone per un determinato numero di ore (circa 3,5) e personale per ritiro RAEE, tempo entro cui saranno caricati i rifiuti sul mezzo con eventuale ausilio di braccio meccanico. Successivamente la ditta provvederà al trasporto delle RAEE caricate nei centri di raccolta di legge e in discarica autorizzata scelta dall'affidataria stessa e fatturerà il costo dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano, mentre l'intervento di utilizzo cassone, braccio meccanico, sosta e viaggi del mezzo, ritiro e depositi con relativo personale, sono a carico dell'affidatario;

Con le seguenti specifiche del servizio:

- Raccolta da cassonetto RSU capoluogo, trasporto RSU da Micigliano Capoluogo in centro di trasferimento, pesatura in centro di trasferimento e oneri di trasferimento a carico dell'affidatario, trasporto e conferimento a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza (regionale e non) con oneri dello smaltimento a carico del Comune di Micigliano;
 - Mentre per la frazione di Campoforogna del Terminillo, ritiro RSU, trasporto in centro di trasferimento, stoccaggio in centro di trasferimento, trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, smaltimento rifiuti RSU con servizio forfettario, senza pesatura ed oneri di trasferimento e smaltimento carico dell'affidatario;
 - Pulizia e disinfezione cassonetti della raccolta RSU come stabilito dalla Legge.
5. Si specifica oltretutto che il territorio comunale comprende le case sparse nei pressi della Via Salaria, considerate ancora come area capoluogo e la frazione di Campoforogna del Terminillo alla quale si giunge passando per Rieti.
6. Si chiarisce che la ditta affidataria del servizio dovrà provvedere, durante la stagione nevosa, allo scarico dei cassonetti del piazzale della Malga anche in presenza di neve con mezzi propri a causa delle forti problematiche legate alla perduranza di presenza di rifiuti nella località.
7. La ditta affidataria del servizio dovrà anche provvedere alla raccolta a mano della spazzatura depositata nei pressi dei cassonetti;

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) (... "p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;" nonchè gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice dei contratti pubblici;

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25*

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;”

ai sensi degli artt 47 e48 del codice dei contratti:

Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

.....

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.....

4. Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

REQUISITI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'Art. 80. (Motivi di esclusione) – del codice dei contratti pubblici: saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli operatori economici che si troveranno nelle seguenti condizioni:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;*
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)*
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

.....

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Al fine della partecipazione alla presente procedura i candidati dovranno possedere:

A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. 406/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea, per le categorie e classi dei rifiuti oggetto dell'affidamento;

In caso di associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea o nell'atto costitutivo;

Non hanno titolo a presentare l'offerta per il presente appalto soggetti singoli, o in qualità di membri di raggruppamento o consorzi, che abbiano in corso contenziosi civili, penali o amministrativi nei confronti del Comune, come parti proponenti o come parti resistenti, sia personalmente, sia tramite persone fisiche o giuridiche loro socie, sia tramite persone giuridiche di cui siano socie o che controllano e da cui siano controllate o con cui vi siano interessenze o partecipazioni;

B) idoneità professionale quale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per la tipologia di servizio richiesto dalla presente procedura di aggiudicazione Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

C) capacità economica e finanziaria : copertura tramite polizza assicurativa contro i rischi professionali;

D) capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto nell'anno precedente al presente oltre all'elenco dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'offerta, debitamente elaborata, sottoscritta, dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

1. DICHIARAZIONE del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica e finanziaria, alla capacità tecnica e ulteriori condizioni richieste dal dossier di gara dichiarazioni mediante autocertificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a corredo della domanda di partecipazione alla gara d'appalto come da modello allegato;
2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per la tipologia di servizio del presente appalto (Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente);
3. Certificazione di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. 406/1998, ovvero iscrizione in analogo

registro dello Stato aderente all'Unione Europea, per le categorie e classi dei rifiuti oggetto dell'affidamento;

4. dichiarazione di capacità economica e finanziaria da dimostrare tramite copertura tramite polizza assicurativa contro i rischi professionali;
5. dichiarazione di capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto nell'anno precedente al presente oltre all'elenco dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
6. offerta economica : indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto in cifre e lettere fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, rispetto all'importo del servizio posto a base di affidamento, al netto degli oneri relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle spese relative al costo del personale e quindi dell'importo a base di € **21.000,00**

Qualora il concorrente sia costituito da un'associazione temporanea di imprese, o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo contrattuale sarà pari ad un anno decorrenti dalla sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata tra le parti.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA

L'affidatario sarà tenuto a sottoscrivere contratto in forma di scrittura privata mediante sottoscrizione dell'atto. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'affidatario, compresi quelli derivanti dall'eventuale registrazione.

GARANZIE

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori ((, servizi o forniture)) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, e verrà aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. l'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data scadenza del contratto.. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese". Alla firma del contratto la ditta aggiudicatrice deve presentare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delle prestazioni, con somma assicurata di € 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con massimale di € 1.000.000,00. La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, e dei dipendenti della ditta, deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto sul contratto, salvo maggiorazione minime di legge in materia;

3. L'affidatario ha l'obbligo di pulire e disinfettare come per legge i cassonetti della raccolta da cui effettua i ritiri dei rifiuti e di proprieta' dell'amministrazione.

4. La ditta aggiudicataria sara' obbligata alla redazione, a cura e proprie spese, del Piano operativo di sicurezza POS che dovra' essere allegato al contratto dell'affidamento del presente servizio.

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto sarà disciplinato dall' art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La liquidazione del servizio previsto avverrà mensilmente per quanto concerne i viaggi da effettuare al capoluogo e frazioni per la raccolta RSU capoluogo, raccolta e smaltimento RSU Terminillo, raccolta ingombranti e RAEE o come stabilito fra le parti alla stipula del contratto, mentre gli smaltimenti RAEE e Ingombranti e del capoluogo su fatturazione su pesata da rimborsarsi alla ditta affidataria. Il Tutto previa trasmissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta ed acquisizione d'ufficio di D.U.R.C. regolare.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario , per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.

REVISIONE PREZZI

Il contratto relativo al presente servizio recherà clausole relative alla revisione dei prezzi del contratto ai sensi dell'art.106 del codice dei contratti pubblici.

PRESCRIZIONI PER L'AGGIUDICATARIO

L'assuntore è tenuto al Pagamento di tutte le spese, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, la sua registrazione e la sua esecuzione, comprese le copie occorrenti e formalità sia per l'impresa che per l'Amministrazione, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 commi 7 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. , si impegna ad assicurare la tracciabilità dei

flussi finanziari connessi all'affidamento utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. ; inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della stessa legge si impegna, in caso di subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii. .

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. , nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e ss.mm.ii. , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art. 140 Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro i termini di legge.

Si precisa che ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l'Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs 8/8/1994, n. 490 e ss.mm.ii. ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6/9/1982, n. 629 e ss.mm.ii. , come convertito con legge 12.10.1982, n. 726 e ss.mm.ii. , di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Romagnoli Raffaella.

Le ditte interessate potranno richiedere informazioni contattando l'ufficio tecnico al numero di tel. 0746/577893 – 3 o alla mail comunale: tecnico.micigliano@libero.it.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti all'affidamento saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

Spett.le COMUNE DI MICIGLIANO
Via San Biagio, 1
2010 GLLIANO (RI)

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI
CONDIZIONI RICHIESTE DAL DOSSIER DI GARA
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo della domanda di partecipazione alla gara
d'appalto.**

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MCIGLIANO

SERVIZIO: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

IMPORTO DELL'APPALTO: Euro 22.000,00 inclusi oneri sicurezza

Il sottoscritto nato a
..... il nella sua qualità di Titolare / Legale
Rappresentante / Mandatario / Procuratore Speciale dell'Impresa
....., con sede legale in
..... Via
(Cod.Fiscale/P.IVA) tel. fax
.....
email

- ☐ a.4) per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari:
- ☐ a.5) per altri tipi di società o consorzi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

N.D.	Qualifica	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza
.....				
.	...		...	
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...

- ☐ a.6) dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara informale:

N.D.	Qualifica	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza
.....				
.	...		...	
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...
.....				
.	...		...	...

- b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (*Art. 80, del Codice*) :

N.D.	Organo giudiziario che ha emesso la sentenza	Condanna
.....		
.		
.....		
.		
.....		
.		
.....		
.		
.....		
.		

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione compresa la presenza di neve nella località di Capoforogna nel Terminillo;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di preventivo e nel capitolato speciale d'oneri relativo al presente servizio in particolare, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti

dalla vigente normativa, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli elaborati tecnico/amministrativi e di accettare le relative penalità in caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni;

- e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
- f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- g) che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato all'art.105 del codice dei contratti pubblici, di subappaltare o concedere a cottimo l'esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente prospetto:

N.D.	PARTI DEL SERVIZIO DA SUBAPPALTARE O CONCEDERE IN SUBAPPALTO	CATEGORIA
.....		
..		
.....		
..		
.....		
..		
.....		
..		

- h) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

- l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999);

- n) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta è il seguente:.....

nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese :

- o.1) *(dichiarazione da rilasciare dai **consorzi stabili**: di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto:*

N.D.	DENOMINAZIONE	Sede Legale
.....		
..		
.....		
.....		
.....		
.....		

mentre, nel contempo, si dà atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti

consorzati per i quali il consorzio stabile concorrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere;

- o.2) *(dichiarazione da rilasciare dai **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane** e, quindi, di concorrere per i consorzati indicati nel seguente prospetto:*

N.D	DENOMINAZIONE	Sede Legale
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio concorrente rappresentato dal... sottoscritt... e per i soli propri consorzati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorzati per i quali il consorzio concorrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere;

- o.3) *[dichiarazione da rilasciare dai **raggruppamenti temporanei** e, quindi, rispettivamente, dai **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, dai **consorzi ordinari di concorrenti** costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e dai **soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)**]:* si da atto di ben conoscere che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE;

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o di GEIE non ancora costituiti):

- p) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni d i c a p o g r u p p o a

- q) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c. o ai GEIE;

- r) ☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d'appalto dei servizi in oggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d'appalto dei servizi in oggetto di altro soggetto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di seguito si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:

☐ di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- ☐ In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente:

- Impresa

con _____ sede _____ in _____

cod. fisc. - partita IVA _____

Organi rappresentativi:

(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

Sig. _____

nato/a _____ a _____ il _____

residente nel Comune di _____; Prov. _____

Via/Piazza _____

- s) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all'art. 9, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007 (in G.U. 30 novembre 2007, n. 279);
- t) la non sussistenza di condizioni ostative nel certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- v) Di impegnarsi, alla stipula del contratto, alla presentazione di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data scadenza del contratto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese". La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con massimale di € 1.000.000,00. La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, e dei dipendenti della ditta, deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto sul contratto, salvo maggiorazione minime di legge in materia;

ALLEGA:

1. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa alla iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura artigianato rilasciata in data non anteriore a 6 mesi antecedenti la data della data della lettera di richiesta preventivo. (Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#) del codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente);

2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. 406/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea, per le seguenti categorie e classi dei rifiuti oggetto dell'affidamento;
3. dichiarazione di capacità economica e finanziaria da dimostrare tramite copertura con polizza assicurativa contro i rischi professionali;
4. dichiarazione di capacità tecniche e professionali da dimostrare con una nota dell'elenco delle esperienze maturate nel settore dell'appalto nell'anno precedente al presente oltre all'elenco dei mezzi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
5. Dichiarazione ove l'offerente dichiara di essere in regola con gli istituti assicurativi (INAIL – INPS) o durc;
6. dichiarazione di effettuazione disinfestazione dei cassonetti con relativo lavaggio e secondo i temi prescritti dalla normativa di legge e dai casi in questione;

FIRMA

.....

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

addì

IL SINDACO

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ *Capo-Gruppo Consiliari*
- ☐ *Albo Pretorio*
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ *Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- ☐ *Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- ☐ *Conferma dell'Organo Rappresentativo*
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale

addì

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI